



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2016

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro
gli animali

Indice

1. DDL S. 2016 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2016	5
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	20
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022	21
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022	30
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022	42
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022	47
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022	52

1. DDL S. 2016 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2016
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

Titolo breve: *Tutela animali*

Iter

6 luglio 2022: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.2016 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

[Assuntela Messina](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 marzo 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , REATI , PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Articoli

DELITTI (Artt.1, 6, 8, 11), DIVIETI (Artt.2, 3, 7, 10), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Artt.2, 3, 8), SPETTACOLO (Artt.2, 3), PENE PECUNIARIE (Artt.2, 8, 11, 15), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.3), PENE DETENTIVE (Artt.3, 4, 8, 15), CONDANNE PENALI (Artt.4, 15), CONFISCA (Artt.4, 13, 15), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.4, 15), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.5), STRAGE (Art.6), ABBATTIMENTO DI ANIMALI (Artt.6, 7, 10), VENDITA (Artt.7, 10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), ASSOCIAZIONI (Art.7), DEPOSITO E CUSTODIA (Art.7), CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI (Art.7), PORNOGRAFIA (Art.8), LEGITTIMA DIFESA (Art.9), VETERINARI (Art.12), POLIZIA GIUDIZIARIA (Art.12), DECRETI MINISTERIALI (Art.13), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.13), CANILI (Art.13), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.13), AMBIENTE (Art.15), TUTELA DELLA FAUNA (Art.15)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 1 marzo 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 1 marzo 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 1 marzo

2022) (cessato dal mandato).

Assegnazione

Assegnato alla **[2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede redigente il 18 febbraio 2021.

Annuncio nella seduta n. 299 del 24 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla **[2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede referente il 1 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 411 del 2 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2016

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **Assuntela MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2020

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

Onorevoli Senatori. - La legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è oramai una disciplina risalente a quattordici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'articolo 13, che definisce gli animali « esseri senzienti » e impone che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.

Pertanto tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre quindici anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività.

L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione e anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività

commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del « per crudeltà », che diventa un'aggravante del reato, e « senza necessità » sostituito dalla frase « salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali », mentre in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini *on line* con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità e l'attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione: si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, eccetera.

Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio. Viene poi esplicitamente previsto che la « tenuità del fatto » di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari.

L'articolo 7, inoltre, prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli.

L'articolo 12 dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e

con l'articolo 8 vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre con l'articolo 9 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Con l'articolo 10 è disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

Con l'articolo 13 è prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Con l'articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta « incompetenza » di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari « specializzato ». Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi, si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189, aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. Alla rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo la parola: « contro » sono inserite le seguenti: « gli animali e ».

Art. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per gli animali » sono inserite le seguenti: « o vi partecipa »;

b) le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 30.000 euro ».

Art. 3.

(Divieti di combattimenti tra animali)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo periodo ».

Art. 4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « dell'articolo 444 del codice di procedura penale, » sono inserite le seguenti: « o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, »;

2) dopo le parole: « previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 544-*bis*, » e dopo la parola: « 544-*quinquies*, » sono inserite le seguenti: « consumati o tentati, »;

3) le parole: « confisca dell'animale, salvo che » sono sostituite dalle seguenti: « confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies* »;

c) al secondo periodo:

1) le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

2) dopo le parole: « dell'attività » sono inserite le seguenti: « di caccia, circense, »;

3) dopo le parole: « di allevamento degli animali » sono inserite le seguenti: « o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali »;

4) le parole: « è pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « o il decreto penale di condanna sono pronunciati »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge ».

Art. 5.

(Previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 544-*septies*. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*) - I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.

Art. 544-*octies*. - (*Cause aggravanti*) - Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

1) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

2) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

3) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

4) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

5) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

6) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

7) se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo ».

2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 2.

Art. 6.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, primo comma, dopo le parole: « alla predetta pena, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione dei reati di cui all'articolo 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, »;

b) all'articolo 168-*bis*, primo comma, dopo le parole: « codice di procedura penale, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del presente codice e all'articolo 2-*ter* della legge 20 luglio 2004, n. 189, »;

c) all'articolo 544-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « per crudeltà o senza necessità » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali » e le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

d) dopo l'articolo 544-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 544-*bis*-1. - (*Strage di animali*) - Chiunque, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore a sette anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore a sei anni. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a cinque anni »;

e) all'articolo 544-*ter*:

1) al primo comma, alla parola: « Chiunque » sono premesse le seguenti: « Salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, », dopo la parola: « lavori » sono inserite le seguenti: « o a detenzione », dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « o incompatibili con le stesse » e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, dopo la parola: « vietate » sono inserite le seguenti: « o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o li abbandona »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 638. - (*Uccisione o danneggiamento di più animali altrui*) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio »;

g) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 7.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e al codice di procedura penale)

1. Alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19-ter è abrogato;

b) all'articolo 19-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono vietati all'indagato, imputato o proprietario l'alienazione e l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, salvo che per la cessione definitiva alle associazioni o agli enti di cui al primo comma o ai loro subaffidatari anche ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 544-sexies del codice penale ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

« Art. 260-bis. - *(Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca)* - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e dell'articolo 2-ter della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il loro mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al predetto articolo 19-quater previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato. Il provvedimento di diniego a seguito di istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso, nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi, e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere versata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati e coinvolge anche eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ».

3. Le misure di prevenzione di cui al libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui

agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale o ad uno dei delitti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 8.

(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-*ter*.1. - *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)* - Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere

giuridico di esporsi al pericolo ».

Art. 10.

(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter.1*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna ».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*terdecies.1. - (Delitti contro gli animali) - 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale, »;

b) al comma 2, le parole: « anche, con riguardo agli animali di affezione, » sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale ».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 474, » sono inserite le seguenti: « 544-*quater*, 544-*quinquies*, »;

b) dopo le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono inserite le seguenti: « e ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 13.

(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

1. Lo Stato realizza in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato

anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono altresì determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-*bis*, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali »;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. - (*Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati*) - 1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali *standard*. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali ».

3. In sede di prima attuazione della presente legge il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

(*Attività formative*)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « possono promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « promuovono e realizzano con frequenza annuale, ».

Art. 15.

(*Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189*)

1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) - 1. Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di

conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Art. 2-ter. - (Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) - 1.

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

2. Il primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale è abrogato.

3. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 16.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), dopo le parole: « criteri generali » è inserita la seguente: « vincolanti »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge si applica l'articolo 544-ter, secondo comma, del codice penale, e l'idoneità di cui al citato comma 6 del presente articolo è revocata, e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 del presente

articolo e l'articolo 650 del codice penale ».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « introdurre » sono inserite le seguenti: « o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo »;

b) al comma 2, le parole: « con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

c) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: « , del 16 settembre 2009, » sono inserite le seguenti: « e del regolamento (CE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o comunque in violazione della normativa vigente »;

2) le parole: « con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo, nonché l'interdizione dalla detenzione di animali »;

e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti o di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività ».

3. All'articolo 460, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Allegato A

(articolo 13, comma 3)

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE
E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI
SEQUESTRATI O CONFISCATI

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche e altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli e altri equidi	0,50
Maiali e altri suidi	0,40
Pecore, capre e altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1
Gatti (allevati)	1

Conigli e altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci e anfibi	0,01
Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli e altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci e anfibi	0,3

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2016
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

Titolo breve: *Tutela animali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 275 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 302 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) Deputato [Giorgia MELONI](#) ed altri. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) [SANTILLO](#) ed altri. - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) interviene evidenziando alcune criticità che porta all'attenzione dell'intera Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di estendere tale disciplina anche ai rapporti non convenzionali, ed a professioni non disciplinate dagli ordini professionali; evidenzia poi la disciplina eurounitaria richiamando il parere reso in proposito dalla 14ª Commissione. Ricorda come poi il CNF si sia dichiarato favorevole all'ampliamento di tale disciplina legislativa anche alle imprese di grandi dimensioni; evidenzia poi alcuni dubbi manifestati in merito alla composizione dell'Osservatorio Nazionale, concludendo con alcuni dubbi sui profili sanzionatori presenti nella disciplina dell'art.5.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) riporta alcune anomalie emerse nella prassi delle liquidazioni giudiziali, di cui auspica che la Commissione possa tenere conto nell'ambito della predisposizione del disegno di legge.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, ringrazia per gli spunti e contributi forniti; propone che venga adottato come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide la proposta del relatore di scelta del testo proveniente dalla Camera come testo base perché è sicuramente più ampio: ne auspica, quindi, un'approvazione in tempi celeri; segnala la necessità che si proceda ad emendamenti mirati; auspica il mantenimento di uno sforzo unitario su questo tema da parte di tutte le forze politiche, come accaduto in sede di approvazione del testo presso la Camera dei Deputati.

La Commissione conviene sull'adozione del disegno di legge n. 2419 come testo cui riferire gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo SISTO auspica - laddove modifiche vengano apportate in Senato - che, al fine di evitare ulteriori passaggi parlamentari, si concordi una strategia il più possibile sinergica tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il 10 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 922 e 1979 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1039 e con le petizioni nn. 837, 839 e 840. Rimessione all'assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 maggio 2021.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato riassegnato alla sola Commissione giustizia il disegno di legge n. 1039, di materia analoga ai disegni di legge n. 922 e 1979, e pertanto ne propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1039 che è volto ad affrontare la situazione di grave emarginazione in cui sovente si trovano diverse donne in stato di gravidanza: appare di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*. Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal

Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: « Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

La Corte di cassazione - attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 - con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che « ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Con il disegno di legge in titolo si prevede perciò la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato; inoltre, si stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si appella a tutte le forze politiche affinché la questione oggetto di tale disegno di legge trovi finalmente una composizione, considerato che la vicenda scaturisce da una sentenza della Corte Costituzionale di quasi 10 anni fa; auspica quindi che vi sia la collaborazione di tutte le forze politiche in considerazione del poco tempo a disposizione fino alla fine della legislatura; chiede se vi sia la disponibilità a raggiungere un accordo sul contingentamento dei tempi dell'esame del provvedimento, già per esempio riducendo il tempo da dedicare alle audizioni e fissando pertanto un termine a breve per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Alessandra Maiorino, Felicia Gaudiano, Grazia D'Angelo, Grasso, Lomuti e Julia Unterberger.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il Presidente dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), in risposta al senatore Pillon, evidenzia la necessità di approfondire la tematica, che reputa particolarmente delicata; manifesta ostilità ad una contrazione dei tempi da dedicare alle audizioni.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) auspica la riduzione del numero delle audizioni e quindi, confidando sulla consueta diligenza del Relatore, si dichiara convinto che si giungerà in tempi brevi alla stesura di un testo unificato. Con l'obiettivo di ridurre in termini dell'istruttoria parlamentare ritira ogni segnalazione precedentemente resa in merito ai soggetti da audire, preferendo che si inviti a presentare memorie scritte.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ritira tutte le richieste di audizioni del suo Gruppo, che almeno in un caso converte in richiesta di contributo scritto.

Il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) condivide l'opinione della senatrice Maiorino rispetto alla richiesta di approfondimenti istruttori mediante le dovute audizioni e chiede che venga audito un rappresentante dell'autorità Garante della protezione dei dati personali.

Il senatore **MIRABELLI** (PD), in risposta alla proposta del senatore Pillon, si dice disponibile ad un dialogo tra le forze che compongono la maggioranza a patto che si parta da un dato comune: la necessità di garantire alla donna il diritto al parto anonimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 giugno 2021.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2023 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. A tal fine, si ricorda che sono stati insediati con il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia cinque gruppi di lavoro, per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega. In particolare l'Atto Senato 1709 interviene su tematiche oggetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 134 del 2021: all'articolo 1, comma 8 di questa si prevede infatti che "nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di

informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza".

La rappresentante del Governo conclude che comunque la Commissione avrà la possibilità di interloquire sulla questione quando dovrà rendere parere sui decreti sugli schemi di decreti legislativi.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede la sospensione della trattazione fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma del processo penale.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato che il disegno di legge resterà comunque nel programma dei lavori della Commissione, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2021 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. In particolare l'Atto Senato 2261 contiene disposizioni che intendono incidere sui tempi del processo penale: obiettivo che già si propone la legge n. 134 del 2021, con il ricorso ad un ampio e articolato novero di misure, di natura processuale, sostanziale e organizzativa, diverse e incompatibili con le sanzioni processuali della "nullità assoluta" che il disegno di legge 2261 pretende invece di utilizzare. Per il Governo è evidente, confrontando i due testi, l'incompatibilità dei due modelli di intervento proposti; basti considerare che: con l'articolo 1 si propone di sanzionare con nullità assoluta l'omessa iscrizione della notizia di reato entro 24 ore; con l'articolo 2 si propone di sanzionare, sempre con nullità assoluta, l'omessa assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio (o meno) dell'azione penale; con l'articolo 3 si propone di sanzionare, ancora una volta con nullità assoluta, la mancata richiesta di giudizio immediato custodiale e la mancata apertura del dibattimento nei 30 giorni dalla richiesta. Si tratta, sin qui di modifiche che, tutte, interferiscono con la citata legge delega sul processo penale (articolo 1, comma 9, lettere *f*), *g*) e *h*). Con l'articolo 4, infine, si prevede la nullità assoluta anche per il caso di inosservanza dei primi due commi dell'articolo 477, secondo cui: quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo; il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Tutte queste modifiche propongono soluzioni "demolitorie" del processo, in violazione del principio di conservazione degli atti e con le fondamentali esigenze di effettività dell'accertamento processuale, con soluzioni incompatibili con gli articolati interventi multi-livello della legge n. 134 del 2021 (che peraltro lasciano sullo sfondo, in un ragionevole e prudente bilanciamento di diritti, la soluzione estrema della improcedibilità, per i soli giudizi di impugnazione).

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) riprende il suggerimento reso in occasione della propria relazione, con cui auspicava la sospensione della trattazione di tali disegni di legge in attesa della riforma generale del processo penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che al senatore Vitali andrebbe data la possibilità di replicare a tali letture del suo testo, offerte dal Governo e dal Relatore.

Il **PRESIDENTE** prende atto dell'informazione resa dal rappresentante del Governo; propone di rinviare la trattazione in attesa dell'esercizio della delega, garantendo che verrà data al senatore Vitali la possibilità di intervenire in un'altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
(Discussione. Rimessione all'assemblea)

Il **PRESIDENTE** illustra il disegno di legge, che prevede nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea. In ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività. L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È poi chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del « per crudeltà », che diventa un'aggravante del reato, e « senza necessità » sostituito dalla frase « salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali », mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assumono il rango di delitto la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini on line con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio.

Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali. L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari. Si prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli. Si dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. È anche disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro. È poi prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali, si dirime il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli.

Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189, aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) manifesta stupore per il fatto che questo disegno di legge non sia stato finora portato in discussione al pari degli altri. Preannuncia poi l'aggiunta della propria firma al

disegno di legge in questione.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Grasso, Dal Mas, Pillon, Emanuele Pellegrini e Urraro.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(76\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

[\(81\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

[\(298\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

[\(845\)](#) *URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

[\(1030\)](#) *Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

[\(1078\)](#) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

[\(1344\)](#) *Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali*

[\(1356\)](#) *BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

[\(2016\)](#) *Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2016 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale sul disegno di legge n. 2016 e che, stante la medesimezza di materia, proseguirà il suo esame congiuntamente con quello degli altri disegni di legge sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S), correlatore dei disegni di legge in titolo, preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo finalizzato a trovare un equilibrio tra le forze politiche: chiede a questo scopo un rinvio di due settimane.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della congiunzione del nuovo testo proveniente dalla sede redigente nonché della richiesta del correlatore, propone un rinvio per consentire la predisposizione dell'emendamento testé preannunciato: se sarà interamente sostitutivo del testo base, potrebbe probabilmente poi comportare l'assorbimento o il ritiro da parte dei gruppi degli emendamenti fino ad ora presentati.

La correlatrice [CIRINNA](#)' (PD) conferma quanto preannunciato dal senatore Lomuti in ordine alla possibile presentazione di un "maxiemendamento", da cui potrebbe discendere il ritiro degli emendamenti suscettibili di assorbimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), secondo cui la presentazione dell'emendamento dei correlatori comporta comunque l'attribuzione ai Gruppi di un termine per subemendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su micro-dati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflative, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

IN SEDE REDIGENTE

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerge in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi. Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(2499\) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze](#)

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) **GRASSO ed altri.** - *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) **Deputato Giorgia MELONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello

sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle 18,20.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
301ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE, ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice MAIORINO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione

generale deve potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il [PRESIDENTE](#) replica che le esigenze organizzative dei lavori - sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento - non hanno mai compreso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando - con la prenotazione - anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come "spazzacorrotti" di cui auspica un correttivo.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta "spazzacorrotti" auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5ª Commissione. Anche il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di attendere i pareri della 5ª e le posizioni del Governo. Con l'invito del [PRESIDENTE](#) a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare - al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale - la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che - in realtà - all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facultizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che - a suo avviso - di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma - nell'affrontare tali problemi - bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritiene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto propria dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze - monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per

esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 392](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinenziale all'espletamento del mandato.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* - il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione - dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione - per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta - è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
302ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2656) Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) Assuntela MESSINA. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori [CIRINNA'](#) (*PD*) e [LOMUTI](#) (*M5S*).

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore **URRARO** (L-SP-PSd'Az) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il **PRESIDENTE** - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 392](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2574](#)

Art. 1

1.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.»

1.2

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: "anche in assenza di

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge".

1.3

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento".

1.4

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, sostituire le parole da «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

1.5

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" con le seguenti: "riparazione dei danni"

1.6

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»

1.7

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole "è stato commesso",

inserirle le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all' ultimo periodo, sostituire le parole "accerta altresì la", con le seguenti: «tiene conto altresì della».

1.8

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

1.9

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante."

1.10

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:

«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -bis il comma 1-ter è soppresso.»».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, sostituire le parole «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, inserire il seguente:

"1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

1.13

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.14

[Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» fino a «nei confronti del medesimo» con le seguenti:

«acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

1.15

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.16

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"

1.17

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

1.18

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" con le seguenti: "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".

1.19

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» fino a «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» con le seguenti: « senza ritardi»

1.20

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,»

1.21

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.22

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole "primo grado", con le seguenti: «condanna»

1.23

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: "2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

1.24

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-bis dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

1.26

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: «3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

1.27

[Cucca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

1.29

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

Art. 2

2.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'" con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole "indicate nello stesso articolo 4-bis", con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».

2.2

[Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" con le seguenti:
"ventisei anni di pena".*

Art. 3

3.1

[Giarrusso](#)

Sopprimere il comma 1.

